

## PARTE PRIMA

## LEGGI E REGOLAMENTI

LEGGE REGIONALE 4° febbraio 1977, n. 17.

**Istituzione e gestione delle mense per dipendenti della Regione.**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

La Regione dispone per il personale soggetto ad orario di lavoro giornaliero diviso e per particolari esigenze degli Uffici, servizi di mensa, stipulando speciali convenzioni che pongano a suo carico solo l'organizzazione dei servizi ed i costi fissi degli stessi nella misura stabilita, in modo uniforme per tutto il personale interessato, con deliberazione della Giunta regionale, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative del personale.

**Art. 2**

Alla spesa valutata in L. 260.000.000 per l'esercizio 1977, sarà fatto fronte con i fondi stanziati nel capitolo 5300 « Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione », partita « Provvedimenti a favore del personale » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1977.

**Art. 3**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 4 febbraio 1977

**Tomelleri**